

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TESAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1969

Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ha l'onore di presentare vuole essere il punto di partenza per un'iniziativa diretta all'adeguamento delle leggi alla Costituzione, attività sulla quale il Presidente del Senato, trasmettendo alcune decisioni della Corte costituzionale e della Corte dei conti, ha richiamato decisamente l'attenzione con senso di opportunità che nel campo costituzionale equivale a necessità e per ciò stesso ad un preciso obbligo giuridico. Richiamo che è in particolare una prospettiva ed una sollecitazione per la Commissione nella cui competenza rientrano gli affari relativi alla Presidenza del Consiglio e per ciò stesso la politica generale del Governo di cui è parte fondamentale l'attuazione della Costituzione.

La proposta è specificamente diretta alla esecuzione di norme della Costituzione e di sentenze della Corte costituzionale in uno specifico settore della previdenza nel quale le disposizioni legislative vigenti in alcune parti fondamentali sono in netto contrasto con il dettato costituzionale.

La Carta costituzionale con norme tassative « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » e garantisce il lavoratore

riconoscendogli in particolare, nel caso in cui dà una prestazione continuativa, esclusiva ed assorbente della sua capacità, il diritto soggettivo alla retribuzione che deve essere « in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera ». Retribuzione che, come è stato precisato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 124, del 9 dicembre 1968, è anche quella differita nel tempo che concreta il trattamento pensionistico. La Carta costituzionale accoglie, inoltre, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini che si trovano nelle stesse condizioni e quindi impone anche in materia di previdenza l'identità del trattamento per i lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni.

Il dettato normativo della Costituzione e le decisioni della Corte costituzionale rivelano *ictu oculi* l'incostituzionalità di alcune parti della legislazione vigente che disciplina il trattamento previdenziale degli avvocati, legislazione che è costituita da un insieme unitario di disposizioni il cui nucleo fondamentale è stato emanato con leggi del 1952, del 1963, del 1965 e del 1967.

In particolare il trattamento è manifestamente incostituzionale perchè è stabilito in modo che dopo oltre quaranta anni di attività è assicurato un minimo di pensione di lire 60.000 per coloro che hanno raggiunto i 65 anni e di lire 100.000 per quelli che hanno raggiunto i 70 anni.

Trattamento contrario alla Costituzione, sia perchè non assicura una vita decorosa, sia perchè viola il principio dell'uguaglianza giuridica in quanto, a differenza del trattamento stabilito per tutti gli altri lavoratori, non è agganciato al costo della vita e per ciò non varia in connessione con il variare del valore della moneta. Situazione illegittima non sussistendo alcun motivo di ordine personale o di obiettive condizioni sociali che giustifichi la diversa disciplina.

La situazione di illegittimità costituzionale rilevata non si può considerare superata per il fatto che la legge autorizza il Consiglio direttivo della Cassa di previdenza ad elevare il minimo di pensione in relazione alle entrate. Situazione che ha determinato gli organi direttivi della Cassa di previdenza ad alcuni provvedimenti degni di plauso, come la concessione della tredicesima mensilità ed i sondaggi al fine di stabilire se le entrate attuali consentano un aumento sia pure modesto delle attuali pensioni. Queste provvidenze, però, concretano un compromesso con cui si tenta generosamente di diminuire il disagio economico degli avvocati, ma non eliminano affatto la pesante situazione di illegittimità, anzi la mettono maggiormente in evidenza. La Costituzione, invero, non consente che il trattamento dei lavoratori e tanto meno quello pensionistico si concreti e si esaurisca in elargizioni aleatorie ed in atti eventuali di beneficenza o di assistenza, ma impone che la legge col suo dettato astratto e generale assicuri un trattamento diretto ad assicurare una vita libera e dignitosa ed impone che il trattamento, anche se differito nel tempo come quello pensionistico, sia per tutti — senza eccezioni — agganciato al costo della vita e non dipenda dalla volontà di un organo preposto all'esecuzione della legge. La legge, pertanto, sulla previdenza degli avvocati, anzichè dare esecuzione al

dettato della Costituzione tenta un compromesso incivile ed umiliante e manifestamente incostituzionale.

Ad eliminare la situazione che si denuncia si propone, anzitutto, una modificazione legislativa che raddoppia la pensione di reversibilità ed eleva il trattamento previdenziale per gli avvocati ad un livello di lire 100.000 per coloro che raggiungono i 65 anni, e di lire 250.000 per coloro che raggiungono i 70 anni. In secondo luogo si propone una modifica che importi l'agganciamento automatico del trattamento pensionistico alle variazioni del costo della vita.

Le modifiche che si propongono non importano alcun onere per lo Stato perchè per la legislazione vigente l'onere del trattamento pensionistico grava sugli avvocati stessi, salvo rivalsa dai clienti per gran parte della somma da versare.

In particolare si propone che le maggiori spese gravino:

a) sulle attuali entrate tenuto conto delle risultanze dei bilanci di previsione del 1968 e del 1969 della Cassa di previdenza;

b) su nuovi contributi per alcuni atti giudiziari ed amministrativi per i quali la esclusione dall'attuale statuizione legislativa non ha ragione di essere;

c) sui contributi stabiliti dalla legislazione vigente aumentati, in parte, in misura corrispondente al mutato valore della vita in generale ed alla mutata situazione della vita giudiziaria.

Per assicurare in modo permanente un minimo adeguato di pensione si propone che il Ministro di giustizia, al fine di far corrispondere le maggiori spese alle maggiori entrate, sia investito del potere di disporre con decreto, di sua iniziativa, sentito il Consiglio direttivo della Cassa di previdenza ovvero su proposta del Consiglio stesso, le necessarie variazioni dei contributi e dei minimi pensionistici.

La proposta che si presenta a favore degli avvocati non vuole esaurirsi in se stessa, ma vuole essere anche l'incitamento ad analoghe proposte per altri esercenti la libera professione. È necessario, però, per il mo-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento, che la complessa macchina della riforma delle norme sulla previdenza per i liberi professionisti si metta in moto categoria per categoria, sia perchè per l'ordinamento vigente per ogni categoria esiste una legislazione a sè stante, sia perchè la situazione è particolarmente matura e finanziariamente possibile per gli avvocati in vista delle entrate già assicurate e delle possibilità di integrarle in modo che non dia luogo a difficoltà degne di rilievo. La modifica, d'altra parte, che si propone, potrà

servire da sperimentazione per le modifiche relative al trattamento degli altri professionisti e potrà dare anche la possibilità di affrontare in un secondo momento un problema di fondo: l'unificazione delle Casse di previdenza degli esercenti la libera professione, unificazione che potrebbe apportare un risparmio delle spese generali di amministrazione e quindi potrebbe consentire trattamenti ancora più adeguati e quindi una più completa attuazione della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato:

« La misura del contributo è la seguente:

- 1) davanti agli Uffici di conciliazione L. 300
- 2) davanti alle Preture » 600
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali e amministrative . » 1.000
- 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello » 2.000
- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette » 3.000
- 6) davanti alle giurisdizioni amministrative speciali ed alle Commissioni tributarie:
 - a) se di primo grado . . . » 1.000
 - b) se di secondo od unico grado » 1.300 ».

Art. 2.

La lettera l) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificata:

« l) decisioni emesse da tutte le Commissioni delle imposte dirette ed indirette; ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato:

« Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

- L. 800 per le sentenze dei conciliatori;
- » 2.500 per i decreti penali;
- » 2.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;
- » 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;
- » 6.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;
- » 10.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;
- » 2.500 per le decisioni di cui alla lettera l);
- » 6.000 per i lodi arbitrari di cui alla lettera m) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;
- » 8.000 per i lodi arbitrari di valore non superiore ai 20 milioni;
- » 10.000 per i lodi arbitrari di valore non superiore a 30 milioni;
- » 25.000 per i lodi arbitrari superiori a 30 milioni;
- » 3.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;
- » 6.000 per i verbali redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 8.000 per quelli redatti innanzi alla Corte d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e dei difensori ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato:

« Le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1970 sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 100.000 mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 250.000 mensili;

3) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni: lire 80 mila mensili oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Art. 5.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio direttivo della Cassa di previdenza agli avvocati, aumenta i contributi ed i minimi di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita subisca una variazione superiore al 2 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma è accertata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.